

L.R. 2/2002
L.R. 4/1999, art. 5, c. 70 e 71

B.U.R. 22/10/2003, n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.

Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai contributi per l'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato i Comuni delle zone costiere della Regione Friuli Venezia Giulia che presentano spiagge.

Art. 2 bis
(Spese ammissibili)¹

1. Sono ammissibili, limitatamente al litorale non assegnato in concessione,² le spese sostenute per le operazioni di:

- a) raccolta del materiale spiaggiato;
- b) trasporto del materiale spiaggiato;
- c) smaltimento in discarica del materiale spiaggiato;
- d) Iva, solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non recuperabile".

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande di contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione centrale attività produttive,³ entro il 31 marzo di ogni anno.⁴

2. Le domande devono essere corredate da:

- a) il preventivo di spesa, che indica:

¹ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

⁴ Per l'anno 2009, le domande devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro il 5 giugno 2009 come previsto dall'art. 9, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità alle modifiche apportate al presente regolamento dal precitato DPRReg. n. 112/2009.

- 1) i metri lineari di demanio marittimo turistico, non assegnato in concessione,⁵ ricompreso nel territorio del Comune richiedente;
 - 2) la quantità stimata di materiale spiaggiato per l'anno di riferimento;
 - 3) le spese previste per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica del materiale spiaggiato nell'anno di riferimento, suddivise in voci corrispondenti alle categorie di spesa ammissibili ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1;
- b) una relazione in ordine alle modalità di svolgimento dei predetti servizi.⁶

Art. 3 bis

(Modalità di determinazione dei contributi)^{7 8}

1. L'importo dei contributi è determinato, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, tenendo conto dei metri lineari di demanio marittimo turistico ricompreso nel territorio del Comune richiedente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), e del costo medio, su base regionale, previsto dagli enti richiedenti per le attività connesse alla raccolta, trasporto, smaltimento in discarica ed oneri fiscali connessi del materiale spiaggiato.

2. Il contributo è concesso sino al 70 per cento della spesa ammissibile preventivata nel limite delle risorse disponibili. Qualora le spese ammissibili siano inferiori a quelle preventivate si procederà alla rideterminazione del contributo in sede di rendicontazione della spesa.

Art. 3 ter

(Cumulabilità e divieto generale di contribuzione)⁹

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 4

⁵ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

⁷ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

⁸ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

⁹ Articolo aggiunto da 5, c. 1, DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

*(Concessione dei contributi)*¹⁰

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi con la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione.^{11 12}

2. (ABROGATO).¹³

3. Il provvedimento di concessione fissa il termine per la rendicontazione della spesa e può disporre l'erogazione in via anticipata del contributo concesso ^{14,15}

Art. 5

(Rendicontazione della spesa)

1. Per la rendicontazione della spesa si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Ai fini della liquidazione i Comuni beneficiari presentano una dichiarazione attestante l'entità della spesa effettivamente sostenuta.^{16 17}

1 bis. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine assegnato con il decreto di concessione, ovvero eventualmente entro il termine prorogato, comporta la revoca del contributo.¹⁸

Art. 6

(Classificazione del materiale spiaggiato)

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),¹⁹ il materiale spiaggiato è classificato nella categoria dei rifiuti urbani.

Art. 6 bis

*(Norma di rinvio)*²⁰

¹⁰ Parole abrogate da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹¹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹² Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

¹³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹⁴ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

¹⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹⁶ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).

¹⁷ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹⁸ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

¹⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 7
(*Norma transitoria*)²¹

(ABROGATO).

Art. 8
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²⁰ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPREg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

²¹ Articolo abrogato da art. 8, c. 1, DPREg. 2/12/2024, n. 0157/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, n. 50).